



Istituto Superiore di Sanità

L'Istituto Superiore di Sanità con sede legale in Viale Regina Elena n. 299, 00161 – Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante e Titolare del Trattamento dei dati, Professor Silvio Brusaferrò

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, RPD) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD), «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che:

- l'Istituto Superiore di Sanità è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
- all'esito di un'analisi delle figure presenti sul mercato - e data la particolarità dell'Istituto Superiore di Sanità e dei dati da esso trattati - si è ritenuto che la Scudo Privacy S.r.l. abbia un livello di conoscenza specialistica e le competenze richieste dall'art. 37, par. 5 del RGPD per la nomina a RPD, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e con i compiti e le funzioni da espletare;

DESIGNA

la Scudo Privacy S.r.l., Responsabile della protezione dei dati (RPD) per l'Istituto Superiore di Sanità, il cui referente individuato per l'Ente è il Dott. Carlo Villanacci.

Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1 del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) vigilare sulla tenuta del registro delle attività di trattamento attenendosi alle istruzioni impartite.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Istituto Superiore di Sanità.

L'Istituto Superiore di Sanità si impegna a:

- a) collaborare con il RPD al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, mettendo a disposizione del RPD medesimo le risorse necessarie per adempiere al proprio mandato;
- b) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

DELIBERA

di designare, a far data dal 1 gennaio 2020, come Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per l'Istituto Superiore di Sanità, la Scudo Privacy S.r.l., il cui referente individuato per l'Ente è il Dott. Carlo Villanacci.

Roma, 7 GEN 2020

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
(Prof. Silvio Brusaferrò)



Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella *intranet* dell'Istituto Superiore di Sanità (url <https://protezionedati.iss.it/category/dpo/>) e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito *internet* istituzionale.

